



Servizio
Sanitario
della
Toscana

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER

(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)

Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE

C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 430 DEL

28 SET. 2017

OGGETTO: Rinnovo del Consiglio dei Sanitari – Aggiornamento del Regolamento recante disposizioni per la formazione della componente elettiva, indizione delle elezioni e nomina della Commissione Elettorale.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

Il Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa: Dr.ssa Carla Bini _____	
Struttura proponente: S.O.C. Affari Generali e Sviluppo	
Il Dirigente proponente: Dr.ssa Maria Concetta Lucania	
Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Maria Concetta Lucania	
Importo spesa: /	
Il presente atto si compone di n. 4 pagine e Allegati n. 1	
Inviata a:	
☐ Collegio sindacale	in data _____

☐ Giunta Regionale Toscana	in data _____

Approvata Giunta regionale con decisione	
n. _____	del _____
Affissa all'albo di pubblicità degli atti	
Dal _____ al _____	
Divenuta esecutiva dal _____	

Da partecipare a:

- ☐ SEGR. DIREZIONE _____
- ☐ STAFF DIREZIONE GENERALE
UFFICIO _____
- ☐ STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO _____
- ☐ CENTRO SALUTE GLOBALE
- ☐ DIP. SPEC. INTERD. - AREA _____
- ☐ CENTRO DI ECCELLENZA DI _____
- ☐ CAMPUS Sett. _____
- ☐ AREA PROFESSIONI SANITARIE
- ☐ COORD. AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
- ☐ RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
- ☐ SUPP. AMM.VO AL FUNZIONAMENTO
DELL'OSPEDALE Sett. _____
- ☐ PIANIFICAZIONI, INVESTIMENTI E AREA
TECNICA Sett. _____
- ☒ AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL
PERSONALE: Settore _____
- ☒ AFFARI GENERALI E SVILUPPO
- ☐ OO.SS.
- ☐ STRUTTURA _____
- ☒ COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE

In data nella sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zanobini

(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l'organigramma complessivo dell'A.O.U. Meyer e sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area delle Professioni Sanitarie e dell'Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell'Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell'organizzazione aziendale;

Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo Dr.ssa Maria Concetta Lucania la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Premesso che:

- che l'art. 3 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., al comma 12, stabilisce l'istituzione nelle Aziende USL ed Ospedaliere del Consiglio dei Sanitari, organismo avente funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, demandando alle Regioni la definizione del numero dei componenti, nonché la disciplina delle modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso;
- la legge regionale n° 40/2005, e s.m.i., ha introdotto alcuni aggiornamenti riguardanti l'istituto del Consiglio dei Sanitari, definito dagli art. 45, 46, 47 della medesima legge, organismo elettivo e consultivo, presieduto dal Direttore Sanitario che ne è membro di diritto;
- con deliberazione n. 13 del 13.02.2006, questa Azienda ha approvato il regolamento recante le disposizioni per la formazione e le modalità di elezione della componente elettiva del Consiglio dei Sanitari;

Richiamato l'art. 15 dello Statuto Aziendale, approvato con la sopra citata deliberazione n. 133/2015, il quale individua il Consiglio dei Sanitari quale organismo collegiale, espressione di rappresentanza elettiva, ove è garantita la partecipazione paritetica di dipendenti ospedalieri e universitari, con funzioni consultive in materia tecnico sanitaria;

Rilevato che il Consiglio dei Sanitari è ad oggi arrivato alla sua naturale scadenza nella composizione individuata con deliberazione n. 171 del 31/07/2014 e che pertanto occorre avviare la procedura per il rinnovo della componente elettiva dell'organismo di cui trattasi;

Considerato che risulta pertanto necessario:

- approvare il nuovo testo aggiornato del regolamento, di cui all'allegato "A" del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di meglio definire e precisare le modalità di elezione del Consiglio dei Sanitari;
- provvedere ad indire le elezioni per la nomina del suddetto organismo, individuando la data in cui si effettueranno le operazioni di voto prevista per il giorno 14 novembre 2017;
- nominare i componenti della Commissione Elettorale, attribuendo ad essa tutti i compiti preparatori e successivi alle operazioni di voto previsti nel regolamento su richiamato, come di seguito individuati:

Presidente	Titolare:	Dr.ssa Carla Bini
"	Supplente:	Dr. Giorgio Nencioni
Componente	Titolare:	Dr. Gianfranco Spagnolo
"	Supplente:	Dr.ssa Marina De Masi
Componente	Titolare:	Dr.ssa Silvia Nocentini
"	Supplente:	Dr.ssa Alessandra Gentile
Segretario	Titolare:	Dr.ssa Franca Dattoli
"	Supplente:	Dr.ssa Valentina Cipriani

Preso atto dell'informativa trasmessa alla RSU Aziendale, alle OOSS di tutte le aree contrattuali ed alle OOSS universitarie aziendali;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire in tempi brevi di curare gli adempimenti connessi alle prossime elezioni;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Maria Concetta Lucania sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

1) Di approvare il nuovo testo aggiornato del regolamento per la formazione e le modalità di elezione della componente elettiva del Consiglio dei Sanitari, in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 45, 46 e 47 della L.R.T.40/2005 e s.m.i., di cui all'allegato "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di indire le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio dei Sanitari, fissando nel giorno 14 novembre 2017 la data delle operazioni di voto.

3) Di nominare quali componenti della Commissione Elettorale il personale di seguito indicato:

Presidente	Titolare:	Dr.ssa Carla Bini
"	Supplente:	Dr. Giorgio Nencioni
Componente	Titolare:	Dr. Gianfranco Spagnolo
"	Supplente:	Dr.ssa Marina De Masi
Componente	Titolare:	Dr.ssa Silvia Nocentini
"	Supplente:	Dr.ssa Alessandra Gentile
Segretario	Titolare:	Dr.ssa Franca Dattoli
"	Supplente:	Dr.ssa Valentina Cipriani

4) Di trasmettere il presente provvedimento all'Università degli Studi di Firenze.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4, L.R.T. n. 40/2005, al fine di curare in tempi brevi gli adempimenti connessi alle prossime elezioni del Consiglio dei Sanitari dell'A.O.U. Meyer.

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.

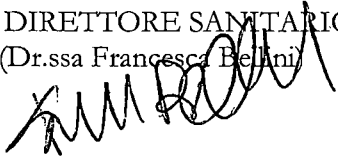
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alberto Zanobini)



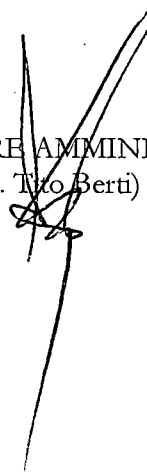
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Francesca Bellini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Tito Berti)



ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO

RECANTE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA COMPONENTE ELETTIVA DEL CONSIGLIO DEI SANITARI AI SENSI DELLA L.R.T. 24 FEBBRAIO 2005, N° 40, ART. 45, 46 E 47.

SOMMARIO:

- Art. 1 -- Finalità
- Art. 2 -- Principi Generali
- Art. 3 -- Componente elettiva del Consiglio dei Sanitari
- Art. 4 -- Durata in carica del Consiglio
- Art. 5 -- Indizione delle elezioni
- Art. 6 -- Elettorato attivo e passivo
- Art. 7 -- Esclusione dall'elettorato
- Art. 8 -- Formazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo
- Art. 9 -- Compiti della Commissione elettorale
- Art. 10 -- Operazioni elettorali
- Art. 11 -- Operazioni di spoglio
- Art. 12 -- Validità e nullità delle schede e dei voti
- Art. 13 -- Adempimenti finali della Commissione elettorale
- Art. 14 -- Ricorsi
- Art. 15 -- Conservazione dei documenti
- Art. 16 -- Convalida delle elezioni e proclamazione degli eletti
- Art. 17 -- Membri di diritto designati dal Direttore Generale
- Art. 18 -- Rinuncia e decadenza dalla carica
- Art. 19 -- Norme finali e di rinvio

ART. 1

Finalità

Il presente regolamento, adottato dal Direttore Generale, disciplina la composizione e le modalità di elezione dei membri del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer, secondo quanto stabilito dagli art. 45, 46 e 47 della L.R.T. 40/05.

ART. 2

Principi Generali

Il Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer è organismo elettivo, presieduto dal Direttore Sanitario che ne è membro di diritto.

Il Consiglio dei sanitari è organismo consultivo e di supporto tecnico-sanitario della Direzione Generale dell'azienda esprime al Direttore Generale pareri obbligatori non vincolanti, sugli atti di cui gli articoli 22, 23, 24 e 50 L. R. 40/05, nonché sulle materie individuate dallo statuto aziendale con particolare riferimento a quelle di carattere organizzativo e di funzionamento dei servizi.

La rappresentanza elettiva medica e quella dei laureati sanitari non medici è determinata in maniera tale da garantire l'equilibrio della componente universitaria e di quella ospedaliera.

La composizione elettiva dello stesso è disciplinata con le modalità di seguito previste.

Lo stesso principio si applica alla determinazione dei componenti individuati dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 45 L.R.T. 40/05 e trattato nel seguente art. 16 del regolamento.

ART. 3

Componente elettiva del Consiglio dei Sanitari

La componente elettiva del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, di seguito indicata "Azienda", è costituita ed è articolata nelle seguenti categorie:

- 1) - N. 20 Medici complessivi di cui 10 eletti tra i dirigenti medici ospedalieri e 10 eletti tra i medici universitari;
- 2) - N. 4 membri in rappresentanza degli altri laureati, di cui 2 eletti tra i laureati non medici ospedalieri e 2 eletti tra i laureati non medici universitari;
- 3) - N. 3 Componenti in rappresentanza del personale infermieristico;
- 4) - N. 3 Componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari, assicurando la rappresentatività dell'area professionale della riabilitazione e dell'area professionale tecnico sanitaria;
- 5) - N. 3 Medici convenzionati (1 di medicina generale, 1 pediatra di libera scelta e 1 specialista ambulatoriale) eletti tra i medici convenzionati con le aziende USL dell'area vasta centro.

ART. 4

Durata in carica del Consiglio dei Sanitari

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di cui al successivo art. 15.

Allorché decaduto, il Consiglio dei Sanitari conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di scadenza.

ART. 5

Indizione delle elezioni

La data delle elezioni è fissata dal Direttore Generale con proprio provvedimento nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Consiglio dei Sanitari in carica.

Le elezioni del nuovo Consiglio hanno luogo entro 30 giorni dalla cessazione del precedente.

La nomina dei componenti il Consiglio e l'insediamento dovranno avvenire entro 45 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali.

ART. 6

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti ospedalieri in servizio a tempo indeterminato ed universitari strutturati in servizio alla data delle elezioni. È altresì elettore il personale medico convenzionato con l'Azienda, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 45 della già citata L.R.T. 40/2005.

Ciascun elettore ha diritto a votare nell'ambito corrispondente alla categoria di personale di appartenenza, ed indipendentemente dall'Amministrazione di afferenza, individuata secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

ART. 7

Esclusione dall'elettorato

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che alla data delle elezioni risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare.

Sono altresì esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti comandati, messi a disposizione di altri Enti o che usufruiscano di distacchi per mandato politico o sindacale a tempo pieno, nonché il personale posto in aspettativa senza assegni per un periodo uguale o superiore a sei mesi.

ART. 8

Formazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo

Contestualmente al provvedimento di indizione delle elezioni è nominata la Commissione Elettorale composta da 4 membri di cui 1 con funzioni di Presidente e 3 appartenenti al ruolo amministrativo delle amministrazioni ospedaliere ed Universitaria. Tra di essi viene individuato il Segretario.

Per ciascun componente dovrà essere nominato un membro supplente.

La Commissione Elettorale, avvalendosi dei competenti uffici centrali dell'Azienda, provvede a compilare e firmare distinti elenchi degli aventi diritto per ciascuna delle categorie di personale di cui al precedente art. 2.

Gli elenchi di cui al comma precedente, redatti tenendo conto dell'Amministrazione di afferenza, dovranno indicare per ciascuno, il cognome, il nome, la qualifica e la data di nascita in caso di omonimia.

La Commissione Elettorale provvede alla pubblicazione degli elenchi mediante affissione sull'albo on line dell'Azienda e dei Dipartimenti Universitari dell'area Biomedica.

Entro cinque giorni non festivi dalla data della pubblicazione ogni elettore può presentare ricorso in carta semplice alla Commissione Elettorale avverso la propria esclusione dagli elenchi stessi, l'inclusione di elettori non aventi diritto al voto, nonché avverso ogni altra irregolarità ravvisata nella loro compilazione.

La Commissione Elettorale decide sui ricorsi entro tre giorni dal ricevimento ed adotta ogni conseguente provvedimento, di cui è data immediata comunicazione al ricorrente ed agli Uffici competenti, per eventuali integrazioni e correzione degli elenchi di cui al presente articolo.

ART. 9

Compiti della Commissione Elettorale

Alla Commissione Elettorale, che si potrà avvalere della collaborazione di qualsiasi struttura amministrativa, compete inoltre:

- (a) la diffusione dell'avviso di indizione delle elezioni con comunicazione capillare della data delle votazioni e allocazione del seggio;
- (b) la composizione del seggio elettorale nonché l'individuazione dei locali necessari ed idonei per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- (c) la predisposizione del seggio assicurando allo stesso la necessaria dotazione di persone, materiali, istruzioni e supporto;
- (d) la formulazione degli scrutini finali.

ART. 10

Operazioni elettorali

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Nel giorno fissato per la votazione, l'elettore si presenta al seggio elettorale munito di idoneo documento di identità. Si prescinde dal possesso di quest'ultimo documento nel caso di conoscenza personale da parte di almeno uno dei componenti del seggio.

Ciascun elettore, nella scheda a ciascuno appositamente consegnata, esprime un numero di preferenze non superiore al numero degli eleggibili per ciascuna componente delle categorie di cui all'art. 2, indipendentemente dall'Amministrazione di appartenenza.

Il voto deve essere espresso scrivendo in modo leggibile il cognome del candidato, o dei candidati, preferibilmente in carattere stampatello. Dovrà essere aggiunto il nome in caso di identico cognome, mentre in caso di omonimia completa dovrà essere indicato anche l'anno di nascita.

Quando non è leggibile il cognome, il voto sarà annullato, limitatamente alla preferenza non leggibile.

Ultimata la votazione, l'elettore provvede personalmente alla ripiegatura della scheda e riconsegna la stessa al Presidente che la inserisce nell'urna corrispondente.

Per la validità delle operazioni è necessaria la contemporanea presenza nel seggio di almeno tre componenti fra cui il Presidente od il Vice Presidente.

ART. 11

Operazioni di spoglio

Scaduta l'ora di chiusura, il Presidente del seggio, tenuto conto del numero dei votanti, decide se procedere immediatamente alle operazioni di spoglio, ovvero se rimandarle al giorno successivo.

Dette operazioni che, di norma, devono essere svolte senza interruzione, devono essere completate non oltre 48 ore dal termine della votazione (non comprensive dei giorni festivi intermedi). Vanno in ogni caso osservate tutte le norme a garanzia dell'inviolabilità del locale ospitante il seggio.

Le operazioni di spoglio e di scrutinio sono effettuate dal seggio distintamente per ciascuna delle urne.

Il Presidente del seggio curerà la necessaria informazione in caso di rinvio temporale o di trasferimento logistico delle operazioni di scrutinio.

ART. 12

Validità e nullità delle schede e dei voti

La validità delle schede e dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulle le schede:

- a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che non siano conformi a quelle prescritte.

- c) nelle quali l'elettore ha espresso voti solo per dipendenti appartenenti ad elenchi diversi da quello relativo alla propria categoria di appartenenza;

Le schede che non contengono alcuna espressione di voto sono considerate bianche.

Sono nulli i voti:

- a) espressi dall'elettore per un numero superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a partecipare (la nullità è limitata ai voti apposti al di fuori delle righe relative alle preferenze esprimibili sulla scheda);
- b) espressi dall'elettore per dipendenti non appartenenti alla lista della rispettiva categoria (sono invece da attribuire le altre preferenze apposte sulla medesima scheda in modo valido);

Delle schede nulle, dei voti annullati e delle schede bianche viene dato atto nel processo verbale.

ART. 13

Adempimenti finali della Commissione Elettorale

Entro il terzo giorno feriale immediatamente successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale si riunisce presso la sede dell'Azienda e delle operazioni di scrutinio complessivamente svolte dà pubblicità mediante affissione del verbale agli albi dell'Azienda e della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ART. 14

Ricorsi

Avverso le operazioni elettorali gli elettori attivi e passivi, aventi un effettivo interesse al riesame, possono presentare ricorso in carta libera unicamente con consegna diretta all'Ufficio protocollo dell'Azienda, indirizzandolo alla Commissione Elettorale entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del verbale di cui al precedente articolo.

La Commissione Elettorale decide con atto formale sull'ammissibilità e sul contenuto dei ricorsi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, dandone comunicazione al ricorrente e provvedendo nel contempo alla pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Azienda.

ART. 15

Conservazione dei documenti

Tutta la documentazione relativa alle elezioni dovrà essere conservata dalla Direzione Sanitaria per un periodo di tempo corrispondente alla durata in carica del Consiglio dei Sanitari cui si riferiscono le stesse elezioni.

ART. 16

Convalida delle elezioni e proclamazione degli eletti

Il Direttore Generale dell'Azienda, sulla base dei verbali del seggio elettorale e della Commissione Elettorale, decorsi i termini di cui all'art. 13, con proprio atto deliberativo, convalida le elezioni e proclama gli eletti entro il termine dei 45 giorni.

ART. 17

Membri di diritto designati dal Direttore Generale

Entro 10 giorni dall'approvazione degli esiti della votazione il Direttore Generale provvede, al fine di assicurare la piena rappresentatività nel Consiglio dei Sanitari delle diverse strutture organizzative funzionali previste dallo Statuto aziendale, alla designazione fino a un massimo di n. 8 membri individuati tra i dirigenti, garantendo comunque l'equilibrio della rappresentanza delle componenti ospedaliera ed universitaria.

ART. 18

Rinuncia e decadenza dalla carica

Costituisce rinuncia dal mandato di membro del Consiglio dei Sanitari la volontà del singolo eletto o designato di non entrare a far parte del Consiglio stesso oppure di non voler continuare ad esserne parte tramite dimissioni, se opportunamente e validamente manifestate per iscritto al Direttore Generale dell'Azienda.

Costituisce decadenza da membro del Consiglio dei Sanitari oltre alla cessazione del rapporto di lavoro a qualunque titolo ed il verificarsi delle ipotesi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui al precedente art. 6.

In caso di rinuncia al mandato, dimissioni o decadenza dalla carica dal medesimo per qualunque causa, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione secondo l'ordine che è risultato dallo scrutinio e nel rispetto del principio della paritetica rappresentatività delle due componenti ospedaliera ed universitaria.

Qualora, a causa dell'esaurimento della graduatoria, non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato non sussistendo eletti nella rispettiva categoria, provvede il Direttore Generale procedendo a nuova nomina e nel limite massimo delle otto designazioni. In caso del raggiungimento del limite, la relativa componente resta vacante.

ART. 19

Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, viene fatto riferimento alla vigente legislazione in materia di elezioni del Consiglio dei Sanitari.

